

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE ACQUATIC CLUB TICINO

Revisione del 03.07.2025

1. NOME E SEDE

Art. 1.1. In data 31 marzo 1989 è stata costituita l'associazione denominata Savoy Aquatic Club, Gruppo Sportivo, con sede a Paradiso. In data 28 aprile 1997 la ragione sociale è stata modificata in Acquatic Club Ticino con sede sociale a Paradiso ed attiva in particolare in tutto il Canton Ticino, nonché altrove in tutto il mondo a seconda delle circostanze

Art. 1.2. L'Associazione è retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

2. SCOPO

Art. 2.1. L'Associazione ha per scopo la pratica e l'insegnamento delle attività sportive e natatorie riconosciute dalla Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics), dalla Federazione Ticinese di Nuoto (FTN), dalla Società Svizzera di salvataggio (S.S.S.) e da swimsports.ch nonché di praticare e promuovere attività legate al puro relax o alla formazione o istruzione di allievi e monitori in relazione a sport o pratiche aventi l'acqua come elemento mediale, quali p.es. fitness acquatico, acquagym, o le nuove terapie acquatiche come p.es. watsu, eccetera.
Essa si occupa inoltre della realizzazione e/o gestione di impianti sportivi, in particolar modo di quelli collegati alle attività acquatiche.

Art. 2.2. L'Associazione si prefigge inoltre di avvicinare i giovani alle discipline sportive acquatiche, attraverso l'insegnamento e la pratica dell'attività a livello agonistico.

Art. 2.3. L'Associazione non ha scopo di lucro, e gli eventuali utili vengono reinvestiti per migliorare il conseguimento degli scopi sociali.

3. GENERALITÀ

Art. 3.1. L'Associazione fa parte, con tutti i suoi membri, della Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics) e della Federazione Ticinese di Nuoto (FTN). L'Associazione è pertanto soggetta ai contributi verso le due federazioni.

Art. 3.2. Il comitato può inoltre decidere l'affiliazione ad altre organizzazioni o istituzioni. Queste affiliazioni devono poi essere ratificate in occasione della prossima assemblea dei soci. Esse possono essere revocate ad ogni momento su proposta del comitato da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 3.3. Con l'ammissione all'Associazione, ogni suo membro diventa al tempo stesso membro della Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics) e della Federazione Ticinese di Nuoto (FTN). Il membro, con l'ammissione all'Associazione, dichiara di accettare che quest'ultima, per la gestione dei membri e degli indirizzi, possa inviare, a scopo di gestione e utilizzo, l'elenco completo dei membri con nome, anno di nascita e condizione di membro alle seguenti federazioni e istituzioni:

- a. Swiss Olympic;
- b. Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics); e
- c. Federazione Ticinese di Nuoto (FTN).

Art. 3.4. Gli statuti, regolamenti o altre disposizioni in materia di etica e di doping, così come i documenti che li completano, della Federazione internazionale (World Aquatics), di Swiss Olympic, della Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics), della Federazione Ticinese di Nuoto (FTN) e dei loro rispettivi organi, sezioni e commissioni competenti costituiscono parte integrante di questi statuti e sono vincolanti per l'associazione e per tutti i suoi membri. Tra queste disposizioni, si ricorda in particolare:

- a. lo Statuto di Etica dello Sport Svizzero (<https://www.sportintegrity.ch/it/etica/legge/statuto-di-etica>); e
- b. il "Integrity Code" della FINA (<https://www.fina.org/rules/code-of-ethics>).

Art. 3.5. Le presunte violazioni delle disposizioni sul doping e delle disposizioni in materia di etica vanno segnalate a Swiss Sport Integrity (<https://www.sportintegrity.ch/>). In seguito a una segnalazione o d'ufficio, esse sono esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate conformemente ai casi definiti dalle disposizioni in materia di etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, la sanzione in conformità con le rispettive disposizioni sul doping e in materia di etica sono di competenza del Tribunale dello Sport Svizzero. Le vie di ricorso sono disciplinate dalle disposizioni sul doping o dalle disposizioni in materia di etica o dai regolamenti correlati.

Art. 3.6. L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 3.7. I colori della società sono il blu, azzurro e bianco.

Art. 3.8. I membri dell'Associazione sono responsabili per il conseguimento del fine sociale e per far fronte ai debiti limitatamente alle quote sociali che sono fissate annualmente dall'Assemblea dei soci.

4. MEZZI E CONTRIBUTI SOCIALI

Art. 4.1. Per il perseguimento della finalità, l'Associazione dispone:

- a. dei contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente dal Comitato dell'Associazione e successivamente ratificati nell'ambito dell'Assemblea dei soci; e
- b. di eventuali altre risorse, quali donazioni, lasciti da successioni, ecc.

Art. 4.2. È esclusa la retrocessione a fondatori e/o a soci e/o a benefattori del patrimonio dell'Associazione o di parte di esso. Patrimonio ed eventuali utili realizzati dall'Associazione saranno interamente reinvestiti nel perseguimento dello scopo sociale.

5. QUOTE SOCIALI

Art. 5.1. Le quote sociali si suddividono in:

- a. quota sociale annuale di base CHF 25 per gli attivi;
- b. quota sociale annuale di base CHF 190 per gli allievi
- c. quota sociale annuale integrativa per allievi e/o atleti.

Art. 5.2. I soci allievi s'impegnano anche a pagare la quota sociale annuale integrativa, la quale dà diritto a prestazioni supplementari.

Art. 5.3. L'ammontare della quota sociale annuale integrativa varia in funzione:

- a. del settore di attività a cui partecipa il socio o l'atleta; e
- b. dal numero di lezioni o allenamenti trimestrali o annuali previsti dal calendario.

Art. 5.4. L'ammontare della quota sociale annuale integrativa viene preliminarmente fissato di anno in anno dal Comitato dell'Associazione, al più tardi entro l'ultimo giorno utile per l'invio della convocazione all'Assemblea dei soci ordinaria. Tale ammontare sarà pubblicato sul sito dell'Associazione e sui formulari di adesione all'Associazione.

Art. 5.5. L'ammontare della quota sociale annuale integrativa preliminarmente stabilito dal Comitato dell'Associazione dovrà essere successivamente ratificato dall'Assemblea dei soci in occasione della sua riunione ordinaria.

Art. 5.6. Una parte della quota sociale annuale di base è versata alla Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics), secondo i criteri decisi dalla sua competente Assemblea dei Delegati delle associazioni che ne fanno parte e applicabili a ogni membro dell'Associazione.

6. SOCI – SOCI ATTIVI, ALLIEVI E SOCI ONORARI

Art. 6.1. I soci si distinguono in soci attivi, allievi e onorari.

Art. 6.2. È socio attivo il socio che:

- a. partecipa alle attività dell'Associazione dando il suo contributo attivo come promotore e ha compiuto 18 anni; e
- b. paga la quota sociale annuale di base.

Art. 6.3. È socio allievo il socio che partecipa all'attività di insegnamento o di competizione come allievo o atleta

Art. 6.4. È socio onorario il socio che si è reso benemerito verso l'Associazione:

- a. per la sua attività sportiva; o
- b. per la sua attività organizzativa; o
- c. per la sua particolare generosità; o
- d. svolgendo attività di speciale efficacia.

Art. 6.5. Solo i soci attivi e onorari hanno diritto di voto.

7. SOCI – AMMISSIONE

- Art. 7.1. Ogni persona fisica o giuridica interessata alla finalità dell'Associazione può chiedere di diventarne socio in ogni tempo.
- Art. 7.2. Il Comitato fissa in un Regolamento interno le condizioni di ammissione all'Associazione.

8. SOCI – CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

- Art. 8.1. L'appartenenza all'Associazione cessa mediante dimissione, esclusione o decesso del socio.

9. SOCI – DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

- Art. 9.1. Le dimissioni da parte di un socio dell'Associazione sono possibili in qualsiasi momento. La comunicazione delle dimissioni deve pervenire al Comitato dell'Associazione, senza particolari formalità ma in maniera scritta almeno un mese prima della scadenza prevista.
- Esse sono valide solo se il socio è in regola con il pagamento delle quote sociali.
- Art. 9.2. Sono pure considerate dimissioni da parte del socio:
- a. la mancata re-iscrizione annuale; e
 - b. il mancato pagamento della quota sociale.
- Art. 9.3. Le dimissioni comportano la perdita della qualità di socio.
- Art. 9.4. Il socio moroso in ritardo nel pagamento delle quote sociali può essere radiato d'ufficio dall'associazione, dopo un richiamo infruttuoso delle medesime. Il comitato stabilisce la procedura nel regolamento interno.
- Art. 9.5. Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento, su proposta del Comitato. Il Comitato indica le ragioni che lo spingono a proporre l'esclusione. L'Assemblea generale dei soci delibera in merito all'esclusione.

10. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 10.1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a. l'Assemblea generale dei soci;
 - b. il Comitato;
 - c. l'Ufficio di revisione.

11. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- Art. 11.1. L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo e sovrano dell'Associazione.
- Art. 11.2. Tutti i soci attivi e onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale dei soci, formulare proposte, elaborare postulati e richiederne l'approvazione nei modi e nei tempi previsti nel presente statuto.
- Art. 11.3. Un'Assemblea generale ordinaria dei soci ha luogo annualmente.
- Art. 11.4. I soci sono invitati all'Assemblea generale dal Comitato, con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni rispetto alla data prevista per l'Assemblea. Il Comitato allega l'ordine del giorno alla convocazione.

Art. 11.5. L'Assemblea generale dei soci ha le seguenti competenze inalienabili:

- a. elezione e revoca del Comitato, con mandato di 4 anni;
- b. elezione e revoca dell'Ufficio di revisione con mandato di 2 anni;
- c. elaborazione e modifica degli statuti;
- d. approvazione della contabilità e dei rendiconti sportivi;
- e. determinazione del contributo dei soci (tassa annuale di base e tassa annuale integrativa quest'ultima differenziata per settore di attività);
- f. esclusione dei soci;
- g. nomina dei soci onorari;
- h. scarico degli organi dell'Associazione;

Art. 11.6. L'Assemblea generale viene diretta dal Presidente ACT in carica.

Art. 11.7. Ogni votazione avviene per alzata di mano e a maggioranza semplice dei voti espressi (le astensioni non contano), o secondo quanto previsto dall'art. 66 cpv 2 del CCS in caso di procedura di annuenza scritta.

Art. 11.8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo per le modifiche statutarie, dove è richiesta una maggioranza qualificata pari a due terzi dei voti espressi. In caso di parità, deciderà il voto di chi dirige i lavori in quel momento.

Art. 11.9. Ogni socio attivo od onorario, che ha raggiunto la maggiore età ed è in regola con il pagamento della quota sociale di base per la stagione in corso, ha diritto di voto in Assemblea e ha diritto di essere eletto negli organi dell'Associazione.

Art. 11.10. Tutti i soci attivi o onorari in regola con il pagamento della quota sociale annuale di base hanno diritto di proporre modifiche statutarie, facendone domanda scritta al Comitato almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea. In caso di mancato ossequio di detto termine l'Assemblea non potrà deliberare sulla proposta.

Art. 11.11. Un'assemblea straordinaria può essere convocata, previa richiesta scritta al Comitato, da almeno 1/5 (un quinto) dei soci o dal Comitato direttamente secondo le necessità. Queste assemblee (straordinarie) saranno dirette dal Presidente dell'Associazione.

Art. 11.12. L'AGS o l'ASS hanno diritto di deliberare solo su oggetti figuranti all'ordine del giorno. Eventuali possono essere trattati solo a livello consultivo.

12. IL COMITATO

Art. 12.1. Il Comitato ha il dovere di curare gli interessi dell'Associazione. Esso la rappresenta all'esterno e ne gestisce le attività.

Art. 12.2. Esso è eletto per una durata di 4 anni.

Art. 12.3. L'associazione é retta da un Comitato composto dal presidente e da almeno altri 2 membri ed esercita le mansioni previste dalla legge.

Art. 12.4. La carica di presidente è limitata a massimo 12 anni consecutivi. La rielezione è possibile.

Art. 12.5. È incoraggiata la presenza in Comitato di un/a rappresentante degli atleti. Sono eleggibili alla carica di rappresentante degli atleti coloro che, al momento dell'elezione, partecipano regolarmente a competizioni sportive o hanno concluso la loro carriera agonistica da meno di un anno e hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 12.6. I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso per il loro operato, salvo eventuali rimborsi spese (per spese ammissibili e debitamente giustificate).

- Art. 12.7. Se esiste un rischio di conflitto di interessi per un membro del comitato direttivo riguardo a una decisione del comitato stesso, quest'ultimo ne informa la presidente o il presidente e si ritira al momento delle deliberazioni e della presa di decisione. L'astensione dal voto per un conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale. Se il conflitto di interessi riguarda la presidente o il presidente, spetta a lui o a lei informare il proprio sostituto o la propria sostituta. Se il membro interessato contesta la pretesa di conflitto di interessi, il Comitato prende una decisione senza la partecipazione del membro coinvolto.
- Art. 12.8. Il/la/i presidente/i viene/vengono eletto/i dall'Assemblea. Le altre cariche vengono altresì designate in occasione dell'assemblea ordinaria.
- Art. 12.9. Le cariche di presidente e capo finanze sono le uniche incompatibili fra loro.
- Art. 12.10. Il Comitato è un organo collegiale che redigerà, per il suo funzionamento, un Regolamento interno.
- Art. 12.11. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del/la Presidente.
- Art. 12.12. I membri del Comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza, facendo del loro meglio. Essi svolgono la loro attività esclusivamente nell'interesse dell'Associazione. Il Comitato ha in particolare il compito di prodigarsi affinché tutte le attività siano in sintonia con lo scopo dell'Associazione e di elaborarne i programmi e i budget.
- ~~Art. 12.13.~~ Il Comitato può sospendere l'attività e/o vietare l'accesso ai campi sportivi di un socio che non si sia comportato in maniera civile e sportiva.
- Art. 12.14. Il Comitato ha il dovere di sottoporre all'Assemblea generale dei soci le proposte di esclusione dall'Associazione di quei soci che, per la loro condotta, si siano resi indegni di appartenere all'Associazione.

13. L'UFFICIO REVISIONE

- Art. 13.1. L'Assemblea generale dei soci nomina l'Ufficio di revisione, il quale è composto da un membro eletto ogni due anni, ed ha i compiti previsti dalla legge. La rielezione è autorizzata e possibile.
- Art. 13.2. L'assemblea dei soci può anche scegliere una società di revisione esterna per la stessa durata del mandato.
- Art. 13.3. L'organo di revisione è incaricato di verificare l'esattezza dei conti annuali. È autorizzato in qualsiasi momento a consultare la contabilità e i documenti giustificativi.
- Art. 13.4. L'organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'assemblea dei soci.

14. FIRMA

- Art. 14.1. L'Associazione è vincolata dalla firma individuale del Presidente o di un altro membro delegato appositamente dal comitato.

15. RESPONSABILITÀ

- Art. 15.1. La Società risponde solo con il patrimonio proprio, e i singoli soci per l'ammontare della quota sociale annuale.

16. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 16.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso in ogni tempo da un'Assemblea generale dei soci, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
- Art. 16.2. La procedura di liquidazione sarà condotta dal Comitato.
- Art. 16.3. Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale, dopo aver tacitato eventuali creditori, andrà a un'istituzione preferibilmente locale che persegue la stessa o una simile finalità. Subordinatamente, il patrimonio rimanente andrà al Comune di Paradiso e dovrà servire a creare le basi di un nuovo ente che abbia il nuoto come scopi principali.

17. DIVERSI

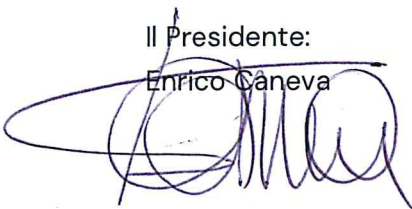
- Art. 17.1. Una partecipazione attiva è auspicata e perseguita in ogni ambito. Il diritto di proposta dei membri (anche minorenni) costituisce una condizione minima sufficiente, premesso che tutte le persone che partecipano alla vita del club abbiano la possibilità di aderirvi. Viene proposto una volta all'anno un seggio per gli/le atleti/e, nonché un seggio per gli/le allenatori/trici con diritto di proposta purché maggiorenni.

18. ENTRATA IN VIGORE

- Art. 18.1. Il presente statuto revisionato è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 17 agosto 2025, ed entra immediatamente in vigore.
- Art. 18.2. Esso può essere visionato e scaricato dal sito internet dell'associazione Acquatic Club Ticino.

Il Presidente:

Enrico Caneva



La segretaria:

Melissa Coglianese

